ACCREDIA

L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

La certificazione EGE: la nuova norma UNI CEI 11339

Online, 27 ottobre 2021

Accredia – L'Ente Italiano di Accreditamento

ACCREDIA

L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

Lo schema di accreditamento

Elena Battellino

Funzionario Tecnico – Dipartimento Certificazione e Ispezione

Online, 27 ottobre 2021

L'Infrastruttura Nazionale per la Qualità

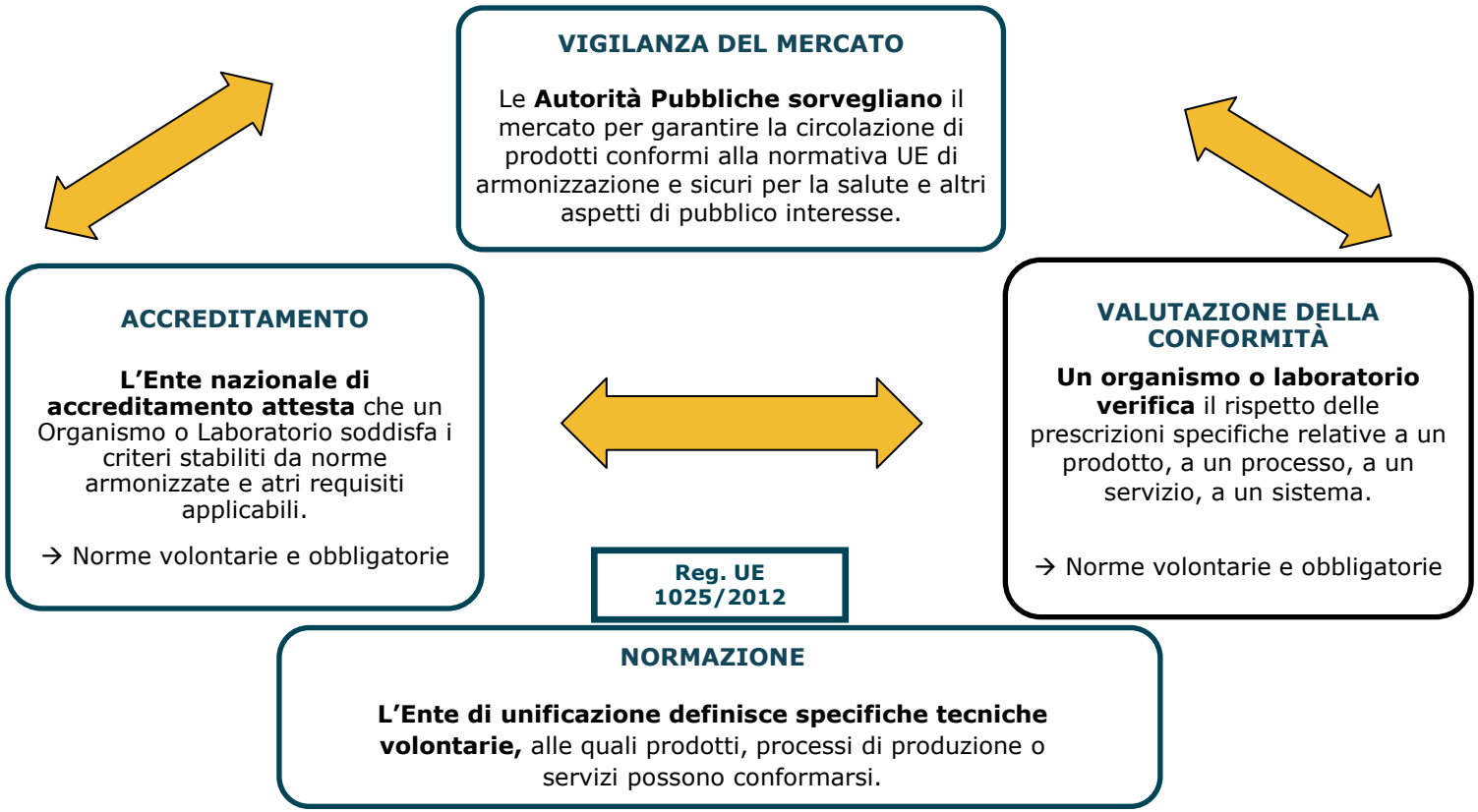

L'Ente Nazionale di Accreditamento

ACCREDIA è l'Ente italiano per l'accreditamento dei Laboratori di prova e taratura e degli Organismi di certificazione, ispezione e verifica

✓ **Legge n. 99 del 2009**
Attuazione del Regolamento (CE) n. 765/2008, in materia di accreditamento e vigilanza del mercato (art. 4)

✓ **Decreti Ministeriali 22 dicembre 2009**
Designazione di ACCREDIA in qualità di Ente unico italiano di accreditamento

L'Ente unico italiano di accreditamento è tenuto a rispettare:

- ❑ **Normativa europea - Regolamento CE n. 765/2008**
- ❑ **Prescrizioni emanate dal Governo - D.M. 22.12.2009**
- ❑ **Standard internazionali - ISO/IEC 17011**

Il mutuo riconoscimento internazionale

Gli Enti firmatari degli
Accordi internazionali IAF e ILAC (mondo) ed EA (Europa)
riconoscono reciprocamente gli accreditamenti rilasciati

- IAF MLA Level 1 (endorsed normative document for Accreditation Bodies)
- IAF MLA Level 2 (main scope with Level 3)
- IAF MLA Level 3 (main scope with Level 2)
- IAF MLA Level 4 (Level 4 sub-scope)
- IAF MLA Level 5 (Level 5 sub-scope)

1	ISO/IEC 17011	22 Jan 1998
2	Certification of Persons	20 Oct 2016
3	ISO/IEC 17024	20 Oct 2016
4	-	04 Oct 2018
5	IPC-PL-11-006	04 Oct 2018

Il supporto alla PA nella regolazione

In ambito cogente, ACCREDIA collabora per la **definizione dei requisiti** di accreditamento e certificazione con Ministeri e Pubbliche Amministrazioni

- **Professioni**
- **Ambiente e Territorio**
- **Interno**
- **Sviluppo Economico**
- **ANAC**
- **Garante della Privacy**

EFFICIENZA ENERGETICA

D.Lgs. 102/2014

COLLEGATO AMBIENTALE

L. 221/2015

VIGILANZA PRIVATA

DM 115/2014

CODICE APPALTI

D.Lgs. 50/2016

REGOLAMENTO PRIVACY

Reg. 679/2016

INDUSTRIA 4.0
L. 232/2016

Decreto Legislativo 13 luglio 2020 n.73

Obbligo di diagnosi energetica per le grandi imprese e per quelle a forte consumo di energia –
Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica modificando di conseguenza il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

Le diagnosi devono essere effettuate da professionisti (**Esperti in Gestione dell'Energia** - **EGE** o società di servizi (**Energy Service Company - ESCO**) in possesso di apposita **certificazione rilasciata da organismi accreditati** ai sensi del Reg CE 765/2008 o firmatari degli MLA.

L'obbligo non si applica alle grandi imprese che **hanno adottato sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001,** a condizione che il sistema di gestione includa una diagnosi energetica in conformità all'allegato 2.

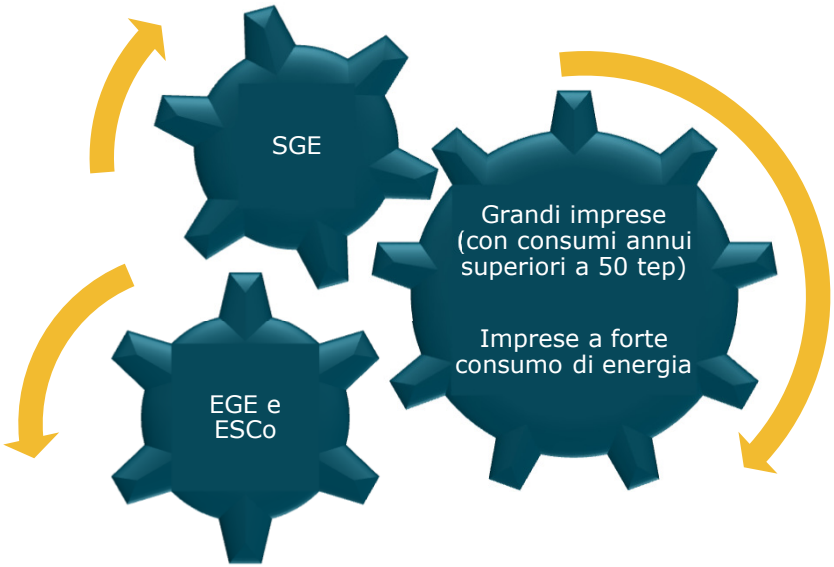

Le imprese a forte consumo di energia sono tenute ad attuare gli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi o ad adottare sistemi di gestione conformi alla norma **ISO 50001 (SGE)**.

Certificazioni EGE

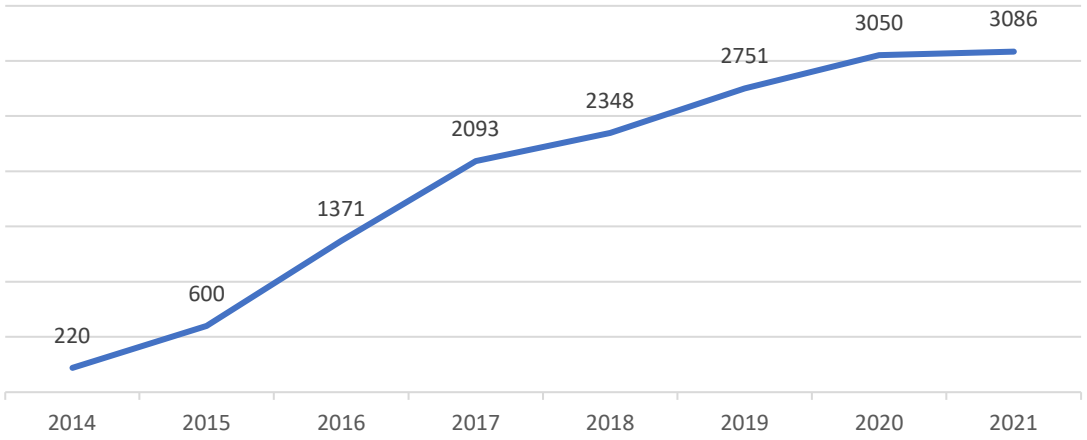

Accreditamenti PRS EGE

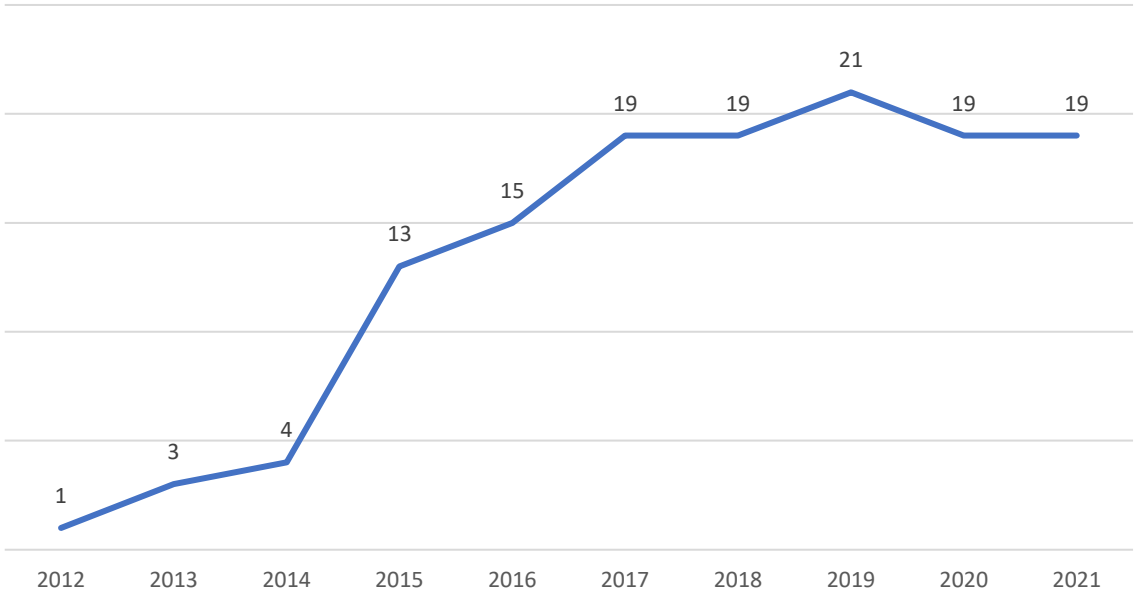

La certificazione di persone può verificarsi solo quando esiste uno SCHEMA DI CERTIFICAZIONE

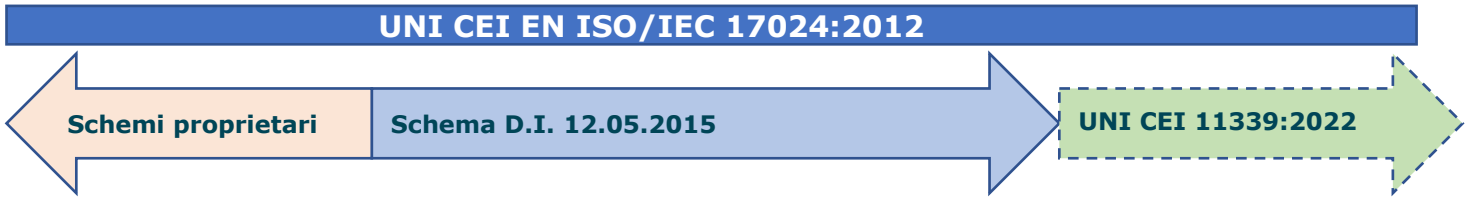

Revisione UNI CEI 11339 – principali novità

APPENDICE A (Normativa) - Elementi per la valutazione della conformità

A.2 Elementi per l'accesso al processo di valutazione della conformità

Requisiti relativi all'apprendimento formale

Livello minimo di accesso: NQF 4 (Vedere prospetti seguenti)

Requisiti relativi all'apprendimento non formale

l'apprendimento non formale non contribuisce al calcolo degli anni di apprendimento informale

Requisiti relativi all'apprendimento informale

Livello NQF (Conoscenze)	Apprendimento informale [Anni minimi richiesti]
4 A.D. Scientifico-Tecnologica	5
4 A.D. Umanistico-Sociale o Medico-Sanitaria	10
5 A.D. Scientifico-Tecnologica	4
5 A.D. Umanistico-Sociale o Medico-Sanitaria	7
6 A.D. Scientifico-Tecnologica	4
6 A.D. Umanistico-Sociale o Medico-Sanitaria	6
7 A.D. Scientifico-Tecnologica	3
7 A.D. Umanistico-Sociale o Medico-Sanitaria	5

L'apprendimento informale (esperienza lavorativa) sottoforma di adeguata esperienza professionale nel settore della gestione dell'energia è considerato un aspetto significativo del percorso formativo dell'EGE.

Gli anni di apprendimento informale non devono necessariamente essere continuativi potendo essere conseguiti in un **periodo maggiorato di 5 anni rispetto agli anni minimi richiesti per lo specifico livello**.

Revisione UNI CEI 11339 – principali novità

APPENDICE A (Normativa) - Elementi per la valutazione della conformità

A.3 Metodi di valutazione applicabili

La **formazione** scolastica è comprovata con idoneo titolo di studio. *[La formazione scolastica deve risultare tanto più approfondita ed attinente compiti e competenze dell'EGE quanto minore è l'esperienza professionale maturata*]

L'adeguata **esperienza riferito alla specializzazione richiesta (civile e/o industriale)** deve essere documentata con lettere di incarico/referenze e/o altra documentazione pertinente.

Documento (procedura/istruzione) ad uso interno con parametri di valutazione oggettivi e codificati, da utilizzare sia per le prove (scritte e/o orali) sia per la valutazione dei prerequisiti di ammissione all'esame.

Nel documento dovranno essere chiaramente stabilite le modalità di estensione e ripetizione dell'esame o di parte di esso e l'accesso alle correzioni.

Revisione UNI CEI 11339 – principali novità

APPENDICE A (Normativa) - Elementi per la valutazione della conformità

A.3 Metodi di valutazione applicabili

Accesso all'esame - compiti obbligatori

- **C.1** (eseguire) **diagnosi energetiche** comprensive dell'individuazione di interventi migliorativi anche in relazione all'impiego delle fonti energetiche rinnovabili in conformità alla serie UNI CEI EN 16247;

- **D.2** (eseguire la) **misura e verifica dei risparmi energetici ottenuti dall'EPIA** (Azione di miglioramento della prestazione energetica)

- **F Applicare in modo appropriato la legislazione e la normativa tecnica** in campo energetico e ambientale

- **G Redigere e curare la reportistica e l'informazione per la direzione**, il personale e l'esterno

+ altri 2 sotto compiti tra quelli riportati al punto 4 e diversi dai sopra citati 4 obbligatori.

Revisione UNI CEI 11339 – principali novità

APPENDICE A (Normativa) - Elementi per la valutazione della conformità

A.3 Metodi di valutazione applicabili

Accesso all'esame – evidenze da presentare:
L'evidenza documentale relativa ai citati prerequisiti è data da:

- curriculum vitae
- documenti tecnici
- citazione del nome del candidato nei documenti tecnici o in eventuali lettere di referenza ed altra documentazione pertinente in cui devono comparire Nome e Cognome del candidato, Datore di lavoro/Committente, funzioni e attività svolte e durata delle attività con i relativi riferimenti.

Un elenco di possibili evidenze documentali, per ogni compito, è riportato in **appendice D**.

Con *autodichiarazione* redatta in conformità agli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000.

C.1	Il candidato deve aver partecipato ad una diagnosi energetica negli ultimi 10 anni. Questo è dimostrabile tramite almeno un rapporto completo di diagnosi energetica a cui ha partecipato. Inoltre, deve essere evidente la partecipazione alla diagnosi tramite nome nel rapporto, lettere di referenza dal responsabile della diagnosi, altra evidenza equivalente. La diagnosi deve essere conforme al DLgs. 102/2014 e s.m.i. oppure alla UNI CEI EN 16247 parti 1-4 anche qualora presentata nell'ambito di una certificazione UNI CEI EN ISO 50001
D.2	- Rendicontazione di progetto TEE o lettera GSE di accoglimento della Richiesta di Verifica e Certificazione o di accoglimento della Richiesta certificazione risparmi - Rendicontazione ex art. 7 comma 8 DLgs. 102/2014 e s.m.i. (diversa da quella eventualmente presentata per F) - Altra documentazione pertinente (misura e verifica risparmi) supportata da contratto, incarico, lettera di referenza, ecc. - Attestazione del miglioramento della prestazione energetica per i sistemi ISO 50001 (punto 3.4.6) Non sono accettabili le Asseverazioni Superbonus (diversa da quella eventualmente presentata per F)
F	- Diagnosi conforme a DLgs. 102/2014 e s.m.i oppure a UNI CEI EN 16247 parti 1-4 diversa da quella presentata per C.1 - Nomina EM da parte di soggetto obbligato. - Documentazione relativa a TEE o regimi incentivanti presentati. - APE nazionale, regionale o provinciale, relazione legge 10, o schemi equivalenti (CasaClima, ecc.) - Procedure VIA - Procedure CAR - Procedure ETS - Bilancio di sostenibilità da parte di soggetto obbligato - Contratto EPC - Asseverazioni Superbonus - Rendicontazione ex art. 7 comma 8 DLgs. 102/2014 e s.m.i.

Solo i candidati che hanno superato con esito positivo la valutazione del soddisfacimento dei prerequisiti possono accedere agli esami.

Revisione UNI CEI 11339 – principali novità

APPENDICE A (Normativa) - Elementi per la valutazione della conformità

A.3 Metodi di valutazione applicabili - Esame scritto con valutazione delle conoscenze:

Prova PS1 - Prova con domande a risposta multipla chiusa

La prova di esame consiste in 30 domande a risposta multipla:

- 20 domande di carattere generale valide per entrambe le specializzazioni (civile e industriale) di cui almeno due per ogni compito
- 10 domande chiuse per ogni specializzazione (civile o industriale)

Per ogni domanda devono essere preparate almeno 4 risposte delle quali una sola è corretta e sono da escludere risposte del tipo "vero/falso".

Prova PS2 - Prova con domande a risposta aperta, su un caso studio:

Al candidato viene proposto un caso studio per ogni specializzazione richiesta contente una situazione reale relativa alla specifica attività professionale desumibile dal suo percorso di apprendimento. Egli dovrà fornire una risposta appropriata. Tale prova, integrata, se opportuno, da simulazioni (role-play), può consentire di valutare le abilità.

Ad esempio, un caso studio può essere strutturato come diagnosi energetica o come servizio di miglioramento dell'efficienza (completi o solo una parte del singolo processo)

Revisione UNI CEI 11339 – principali novità

APPENDICE A (Normativa) - Elementi per la valutazione della conformità
A.3 Metodi di valutazione applicabili – Durata esame scritto:

L'esame scritto deve essere svolto in un tempo massimo di:

- 120 minuti per una sola specializzazione
- 200 minuti per entrambe le specializzazioni

Per essere ammesso all'esame orale il candidato deve aver superato con un punteggio maggiore o uguale al 60% ognuna delle prove scritte (60% S1 e 60% S2) per ogni specializzazione, rispetto al punteggio massimo previsto per ogni prova.

Revisione UNI CEI 11339 – principali novità

APPENDICE A (Normativa) - Elementi per la valutazione della conformità

A.3 Metodi di valutazione applicabili – Esame orale:

L'esame orale consiste in **5 domande aperte** per ogni specializzazione con tempo a disposizione minimo di 30 minuti e massimo di 60 minuti per singola specializzazione.

Le domande devono permettere di approfondire a campione le conoscenze e abilità definite al punto 5, tenendo anche conto delle risposte non esatte fornite dal candidato nella prima prova scritta, del caso studio e/o delle esperienze lavorative.

Una delle cinque domande deve essere relativa alle diagnosi energetiche svolte secondo la serie UNI CEI EN 16247.

L'esame orale è superato con un **punteggio maggiore o uguale al 70% per ogni specializzazione**, rispetto al punteggio massimo previsto per la prova.

Revisione UNI CEI 11339 – principali novità

APPENDICE A (Normativa) - Elementi per la valutazione della conformità

A.4 Elementi per il mantenimento

Anno	*0*	*1°*	*2°*	*3°*	*4°*	*5°*
Fase	*Certificazione (A.1, A.2, A.3)*	*Sorveglianza*	*Sorveglianza*	*Sorveglianza*	*Sorveglianza*	*Rinnovo (A.5)*
Modalità di esame	*Documentale Esame scritto e orale*	*Documentale*	*Documentale*	*Documentale*	*Documentale*	*Documentale*

L'Organismo di Certificazione, almeno **30 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza**, richiede al professionista certificato l'invio della seguente documentazione:

1) incarichi, contratti, ecc. attraverso i quali si dimostri di aver svolto una o più attività in modo continuativo nell'ambito dei compiti (obbligatori e non obbligatori) richiamati dalla presente norma al punto 4. A tal fine potrà essere considerata la somma di più attività ciascuna relativa ad uno o più compiti tra quelli sopra indicati.

Per dimostrare la continuità lavorativa è necessario che gli incarichi coprano un periodo di attività pari ad almeno 6 mesi nell'anno di riferimento. A tal fine è utile che nella documentazione sia evidente e riscontrabile il periodo di riferimento (inizio – fine attività).

Revisione UNI CEI 11339 – principali novità

APPENDICE A (Normativa) - Elementi per la valutazione della conformità
A.4 Elementi per il mantenimento

2) attestati/contratti/fogli presenze/verbali/incarichi, ecc. di partecipazione ad attività di **formazione** / convegni / docenze / relazioni / gruppo di lavoro normativo o tecnico, di almeno 16 ore durante l'anno, finalizzate al mantenimento delle competenze.

L'Organismo di Certificazione dovrà valutare la pertinenza delle evidenze presentate sulla base delle conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità riportate al punto 5 della presente norma.

3) un'autodichiarazione, redatta ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, contenente:

- le attività svolte, di cui al punto 1,
- l'elenco completo, di cui al punto 2,
- l'assenza o la corretta gestione di reclami relativi all'attività certificata;
- l'assenza o la corretta gestione di contenziosi legali in corso relativi all'attività certificata.

Revisione UNI CEI 11339 – principali novità

APPENDICE A (Normativa) - Elementi per la valutazione della conformità

A.4 Elementi per il mantenimento

Attività lavorativa - Nel caso in cui il professionista certificato non riesca a dimostrare la sufficiente (meno di 6 mesi) continuità lavorativa nell'anno di riferimento per il mantenimento (anno "n"), l'Organismo di Certificazione mantiene comunque il certificato.
Nella **successiva sorveglianza** (effettuata nell'anno n+1), il professionista certificato deve fornire evidenza della continuità lavorativa per l'anno n+1, in assenza della quale dovrà sostenere un esame orale per confermare il continuo mantenimento delle competenze. L'esame orale ha durata dai 20 ai 60 minuti.
Invece, **nel caso in cui, per due anni consecutivi, il professionista non abbia fornito alcuna** (zero mesi) evidenza delle attività svolte nell'ambito dei compiti richiamati dalla presente norma al punto 4, l'Organismo di Certificazione sospenderà il certificato per un massimo di tre mesi.
Trascorso tale termine, in assenza di evidenze, l'Organismo di Certificazione provvederà alla revoca del certificato.

Aggiornamento professionale - Nel caso in cui il professionista non fornisca evidenza dell'aggiornamento professionale, l'Organismo di Certificazione sospenderà il certificato per un massimo di sei mesi. Trascorso tale termine, in assenza di evidenze, L'Organismo di Certificazione provvederà alla revoca del certificato.

Reclami - Nel caso in cui siano presenti reclami o contenziosi legali spetta all'Organismo di Certificazione valutarne la relativa gestione e decidere in merito al mantenimento, sospensione o revoca della certificazione.

Revisione UNI CEI 11339 – principali novità

APPENDICE A (Normativa) - Elementi per la valutazione della conformità
A.4 Elementi per il mantenimento

L'esito della sorveglianza dipende dalla valutazione della completezza e congruità della documentazione presentata.

L'attività di sorveglianza può avere come esito il mantenimento, la sospensione o la revoca della certificazione a fronte della valutazione dell'Organismo di Certificazione.

In assenza totale della documentazione prevista ai punti 1., 2. e/o 3., l'Organismo di Certificazione sospenderà la certificazione per 3 mesi dalla data di scadenza annuale della sorveglianza. Se trascorso tale termine, il professionista certificato non ha trasmesso la documentazione prevista ai punti 1., 2. e 3., l'Organismo di Certificazione provvederà alla revoca del certificato. Il professionista dovrà effettuare un nuovo iter di certificazione.

Revisione UNI CEI 11339 – principali novità

APPENDICE A (Normativa) - Elementi per la valutazione della conformità

A.5 Elementi per il rinnovo

Nel corso del ciclo di certificazione l'Organismo di Certificazione deve mantenere registrazioni delle evidenze raccolte in riferimento ai punti 1, 2, 3 riportati al paragrafo "Modalità di mantenimento" con la dimostrazione che tra esse sono incluse quelle indicate nei punti C.1, D.2, F e G del punto 4 della stessa norma.

Se nel periodo di validità della certificazione, l'Organismo di Certificazione **riscontra carenze oggettive** non precedentemente valutate nelle sorveglianze annuali, come ad esempio:

- l'assenza di una o più attività di quelle indicate ai punti C.1, D.2, F e G del punto 4 della norma;
- la presenza di reclami gestiti non correttamente relativi all'attività certificata;
- la presenza di uno o più contenziosi legali in corso relativi all'attività certificata per aspetti tecnici;
- le evidenze relative all'aggiornamento professionale continuo (relative al quinto anno) non siano pertinenti rispetto alle conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità riportate al punto 5 della presente norma oppure siano di durata inferiore a quella prevista nella sezione "mantenimento";
- le attività svolte relative al quinto anno non dimostrino la continuità lavorativa (6 mesi);

la persona certificata **deve sostenere nuovamente il solo esame orale** della durata da 20 a 60 minuti un minimo di 20 minuti e massimo 60 minuti in base alle criticità riscontrate.

Revisione UNI CEI 11339 – principali novità

APPENDICE A (Normativa) - Elementi per la valutazione della conformità
A.6 Requisiti di competenza per il personale coinvolto nelle attività di certificazione

Personale coinvolto nella valutazione dei requisiti per l'intero ciclo di certificazione

Il personale qualificato e incaricato dall'Organismo di Certificazione per le valutazioni dei requisiti per l'intero ciclo di certificazione (ammissione, mantenimento, rinnovo) deve possedere competenze ed esperienze approfondite per valutare l'adeguatezza della documentazione fornita dal candidato o dall'esperto di esperto di gestione dell'energia (EGE certificato).

Esaminatori: numero e criteri di competenza

L'Organismo di Certificazione deve disporre di un numero di esaminatori adeguato in modo da consentire lo svolgimento delle prove orali nel tempo massimo previsto (60 minuti). Tenendo quindi in considerazione il numero dei candidati e la durata della sessione d'esame, compresi i tempi di correzione e valutazione.

L'esaminatore deve essere un EGE certificato da almeno 5 anni in conformità alla norma UNI CEI 11339 (civile e/o industriale in funzione dell'esaminando).

Revisione UNI CEI 11339 – principali novità

APPENDICE A (Normativa) - Elementi per la valutazione della conformità
A.6 Requisiti di competenza per il personale coinvolto nelle attività di certificazione

Decision maker

L'Organismo di Certificazione deve dotarsi di criteri di qualifica del personale che prende decisioni (Decision Maker) relative alla certificazione per assicurarsi che possieda conoscenze ed esperienze del processo di certificazione relativo agli esperti di gestione dell'energia.

I criteri devono considerare i seguenti elementi minimi:
- conoscenza dei processi decisionali relativi alla certificazione;
- conoscenza della legislazione e della normativa tecnica applicabile al settore dell'energia;
- conoscenza del settore energia;
- conoscenza della Norma UNI CEI 11339.

Il personale che prende decisioni in merito alla certificazione può avvalersi di un esperto, con diritto di veto, in possesso di conoscenze ed esperienze nell'ambito della certificazione degli esperti di gestione dell'energia.

Revisione UNI CEI 11339 – principali novità

APPENDICE A (Normativa) - Elementi per la valutazione della conformità

A.6 Requisiti di competenza per il personale coinvolto nelle attività di certificazione

Caratteristiche del certificato

Il certificato deve riportare i seguenti riferimenti:

- numero del certificato,
- nome persona certificata e relativo codice fiscale;
- nome Organismo di Certificazione;
- le norme tecniche applicabili: UNI CEI 11339:[anno di pubblicazione] e UNI CEI EN 16247-5:2015,
- la figura professionale e il/i settore/i di riferimento (civile e/o industriale),
- data di rilascio, emissione corrente, data di scadenza, firma del rappresentante legale o suo specifico delegato.

- **Trasferimento del certificato**

Solo con certificato valido, OdC entrante deve avere certificate valido, dichiarazione assenza di pendenza da OdC uscente (30 gg lavorativi), assenza di reclami. OdC uscente revoca all'emissione del nuovo certificato. Si mantiene la storicità.

ACCREDIA

L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

ACCREDIA
Via Guglielmo Saliceto, 7/9 - 00161 Roma
T +39 06 8440991 / F +39 06 8841199
info@accredia.it

Dipartimento Certificazione e Ispezione
Via Tonale, 26 - 20125 Milano
T +39 02 2100961 / F +39 02 21009637
milano@accredia.it

Dipartimento Laboratori di prova
Via Guglielmo Saliceto, 7/9 - 00161 Roma
T +39 06 8440991 / F +39 06 8841199
info@accredia.it

Dipartimento Laboratori di taratura
Strada delle Cacce, 91 - 10135 Torino
T +39 011 32846.1 / F +39 011 3284630
segreteriadt@accredia.it

accredia.it